



Pieraccini, M. (2019). Pluralismo Giuridico e Sostenibilità: il caso della common land inglese e gallese. *Archivio Scialoja Bolla: Annali di studio sulla proprietà collettiva*, 2019(1), 137-147.
<https://www.usicivici.unitn.it/scialoja-bolla/2019.1/indice.html>

Peer reviewed version

[Link to publication record on the Bristol Research Portal](#)
PDF-document

This is the author accepted manuscript (AAM). The final published version (version of record) is available online via University of Trento at <https://www.usicivici.unitn.it/scialoja-bolla/2019.1/indice.html> . Please refer to any applicable terms of use of the publisher.

University of Bristol – Bristol Research Portal

General rights

This document is made available in accordance with publisher policies. Please cite only the published version using the reference above. Full terms of use are available:
<http://www.bristol.ac.uk/red/research-policy/pure/user-guides/brp-terms/>

Pluralismo Giuridico e Sostenibilità: il caso della *common land* inglese e gallese.

Dr Margherita Pieraccini, Reader in Law, University of Bristol Law School, UK

Introduzione

Questo breve contributo tratta della *common land* inglese e gallese sopravvissuta al fenomeno dell'*enclosure*, ovvero la recinzione e privatizzazione dei terreni tra il XVII e il XIX in Inghilterra e Galles. Storicamente, la *common land* era costituita dall'incolto signorile (*waste of the manor*), che comprendeva quei terreni considerati economicamente improduttivi che venivano dati in uso ai fittavoli (*free tenants*) per soddisfare il proprio fabbisogno. Gli Statuti di Merton (1235) e di Westminster II (1285) riconoscevano la validità legale di questi diritti d'uso. Oggi circa 550 mila ettari di *common land* sono presenti in Inghilterra e Galles. Tali terreni sono nella maggior parte dei casi di proprietà di un privato, anche se esistono casi in cui la *common land* è di proprietà di un ente pubblico (es. un comune) o del *National Trust*, un ente nazionale indipendente a scopo filantropico. La *common land*, dunque, non è mai di proprietà collettiva ma è terra sulla quale terzi (*commoners*) esercitano diritti (*rights of common*). I diritti possono essere esercitati ovunque sulla *common land*. Molte *common lands* si trovano in zone di montagna, dove vengono esercitati diritti di pascolo (*rights of pasture*), di raccolta di torba (*turbary rights*) e di raccolta di legnatico (*rights of estovers*). Quelli di pascolo rimangono i diritti più esercitati oggi, data la loro importanza economica. Nella maggior parte dei casi i diritti sono detti *appurtenant*, ovvero legati al fondo privato del *commoner*. Questi diritti non possono essere recisi dal fondo dominante.¹ Lo scopo di questa clausola pare essere quello di favorire la gestione locale dei beni evitando la vendita dei diritti a chi non ha familiarità con il territorio e l'ambiente del *common* in questione. Questa clausola è un esempio dell'interesse legislativo recente verso la sostenibilità ambientale e inverte la decisione della House of Lords in *Bettison v Langton*² che permetteva la separazione dei diritti dal fondo dominante. Infatti, come discusso in seguito, il Commons Act 2006 espande il limitato e limitante orizzonte legislativo del Commons Registration Act 1965 proponendo considerevoli innovazioni da un punto di vista istituzionale ed un ripensamento della registrazione dei diritti. Continuano ad esistere, però, anche diritti *in gross*, ovvero diritti individuali più facilmente trasferibili ma potenzialmente soggetti ai problemi di de-localizzazione appena identificati.

¹ Commons Act 2006, art 9.

² *Bettison v Langton* [2001] UKHL 24

Il Commons Registration Act 1965 e il Commons Act 2006 determinano in larga parte le regole relative all'uso e alla proprietà dei diritti comuni. L'uso dei diritti è però anche determinato dal diritto ambientale, essendo molti *commons* sovrapposti ad aree protette a livello internazionale, europeo e nazionale. Inoltre, il pluralismo giuridico sui *commons* non si traduce in una semplice relazione dicotomica e conflittuale tra diritto di proprietà e diritto ambientale, tra interessi privati ed interessi pubblici. Infatti, anche pratiche costumarie, non sempre riconosciute dal legislatore e regolatore, giocano un importante ruolo nella determinazione dei *rights of common*, influenzando sulle pratiche gestionali. L'interazione complessa tra queste tre fonti normative, ovverosia diritto di proprietà, diritto ambientale e diritto costumario, presenta una situazione di pluralismo giuridico complesso, interessante da esplorare perché ci aiuta a riflettere su questioni di sostenibilità. La relazione tra sostenibilità e pluralismo giuridico è il tema centrale di questo contributo. Strutturalmente il contributo si divide in tre parti: nella prima parte viene definito il significato del concetto di sostenibilità qui impiegato. Nella seconda parte viene introdotto il sistema normativo complesso sulla *common land* dove si argomenta, usando esempi concreti, che l'insostenibilità di alcune *common lands* è il prodotto sia di certe fallacie normative del Commons Registration Act 1965, sia del mancato riconoscimento da parte dell'ente regolatore di certe pratiche costumarie derivanti da relazioni socio-ecologiche. La terza e ultima parte discute in breve le proposte istituzionali del Commons Act 2006 e le sue potenzialità per la sostenibilità delle *common lands*.

1. Una nota concettuale sulla Sostenibilità

Il termine "sostenibilità" ha molteplici significati. La sua vaghezza concettuale è infatti il motivo per cui De Sadeeler lo ha chiamato un principio direttivo del diritto postmoderno.³ A differenza di principi generali di diritto, sviluppati dall'attivismo giudiziario delle corti per colmare vuoti legislativi, i principi direttivi sono permeati da valori e non da precise regole legali, mettendo in gioco considerazioni sociali, etiche e politiche.⁴

La sostenibilità è diventato un termine che per quasi cinque decenni ha dominato la *policy* ambientale a livello internazionale e domestico. Una delle più famose definizioni di sostenibilità infatti risale al 1987 nel Report della Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo (World Commission on Environment and Development, WCED) *Our Common*

³ N. De Sadeeler, *Environmental Principles: from political slogans to legal rules* (Oxford University Press 2002)

⁴ Ibid, p. 252

Future, in cui si legge che lo sviluppo sostenibile è “quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”.⁵ Traspare nella definizione un interesse verso la giustizia sia intra che inter-generazionale ed un certo antropocentrismo (si tratta di generazioni umane), caratteristiche che in larga parte continuano a permeare il discorso sulla sostenibilità anche attualmente. Infatti, l’Agenda 2030 del 2015⁶ apre con il riconoscimento che i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile di cui tratta sono “incentrati sulle persone”⁷ e sono per il beneficio delle generazioni presenti e future.⁸ Al contempo, va sottolineato che l’Agenda 2030 propone un trattamento complesso della sostenibilità, soprattutto quando paragonato a concettualizzazioni precedenti, spesso incentrate sulla relazione tra sviluppo economico e ambientale.⁹ Il pilastro sociale e culturale dello sviluppo sostenibile diventa infatti estremamente rilevante nell’Agenda 2030 e trova espressione in Obiettivi specifici come l’educazione (n 4) e l’eguaglianza di genere (n 5), ma anche all’interno di vari Traguardi relativi a Obiettivi che propendono più su questioni ambientali o economiche. Per esempio, il Traguardo 15.9 relativo all’Obiettivo 15 sulla protezione, restauro e promozione dello sviluppo sostenibile di ecosistemi terrestri, propone un’integrazione tra i valori ecosistemici e di biodiversità con processi di sviluppo e strategie di riduzione della povertà; il Traguardo 2.3 relativo all’Obiettivo 2 sul porre fine alla fame e a promuovere un’agricoltura sostenibile, tratta di questioni di eguaglianza sociale come “il reddito dei produttori di cibo su piccola scala, in particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori ed i pescatori, anche attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole”. L’Agenda 2030, molto più rispetto a precedenti concettualizzazioni sullo sviluppo sostenibile, sottolinea l’integrazione tra i vari pilastri della sostenibilità all’interno di un quadro olistico che pone pari valore su questioni ambientali, sociali culturali e economiche. Pur non essendo esente da critiche,¹⁰ l’ethos alla base dell’Agenda 2030 viene preso da spunto in questo

⁵ World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. (Oxford University Press 1987), p 51.

⁶ Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. UNGA Res. 70/1.

⁷ Ibid, paragrafo 2

⁸ Ibid, paragrafo 18

⁹ Vedi per esempio l’enfasi sulla green economy nel Summit di Rio +20. *The Future We Want*. UNGA Res/66/288.

¹⁰ Si veda per esempio: LJ Kotze and D French, The Anthropocentric Ontology of International Environmental Law and the Sustainable Development Goals: Towards an Ecocentric Rule of Law in the Anthropocene. (2018) 7 *Global Journal of Comparative Law* 5; C Gabay and S Ilcan, Leaving no-one behind? The politics of destination in the 2030 Sustainable Development Goals (2017) 14 *Globalizations* 337; IT Winkler and C

contributo per definire la sostenibilità sulla *common land* come frutto di interazioni costruttive tra elementi non solo economici e ambientali ma anche sociali/culturali. Come si vedrà nella critica giuridica che segue, il quadro normativo delle *common lands* spesso contrasta con una versione olistica della sostenibilità come qui definita.

2. Quadro normativo sulle *common lands*

Questa parte propone un'analisi critica delle leggi sui diritti comuni, focalizzandosi specialmente sui diritti di pascolo che rimangono i più importanti da un punto di vista economico nelle *commons* di montagne. Le leggi di riferimento per le *common lands* sono il Commons Registration Act 1965 e il Commons Act 2006. Per meglio capire i cambiamenti apportati da questi statuti sull'esercizio dei diritti comuni, è bene iniziare con una nota storica.

Prima del 1965, i diritti di pascolo venivano esercitati secondo uno di questi due principi costumari: il principio della *levancy e couchancy* o quello dello *stinting*. Il principio della *levancy e couchancy* (traduzione parziale dal francese medio *levant e couchant*) permetteva di pascolare sulla terra commune un numero massimo di bestiame che potesse essere poi lasciato svernare nel fondo dominante a cui i diritti erano legati. Il principio di *stinting* (da *stint*, ovvero limite) invece era un sistema di quote, indicante un numero fisso di animali che potevano pascolare sulla *common land*. Il sistema di *stinting* non era però rigido dato che la quota poteva essere variata da anno in anno a seconda della capacità portante della *common land*.¹¹ A livello di sostenibilità ambientale della *common land* quindi, si può argomentare che lo *stinting* fosse un metodo migliore rispetto a quello della *levancy and couchancy* perché le quote potevano cambiare a seconda della capacità portante della *common land*. Il *levancy and couchancy* invece si basava solo sulla capacità del fondo dominante dell'agricoltore, trascurando quella della *common land*. In entrambi i casi comunque si nota una certa flessibilità nella quantificazione e nell'esercizio dei diritti. Questa flessibilità, che esprime anche una certa sensibilità ambientale, viene persa dopo il 1965, con la codificazione delle terre e dei diritti portata dal Commons Registration Act 1965. Lo statuto del 1965 richiedeva la registrazione di tutte le *common lands* in Registri chiamati *Commons Registers* e anche la registrazione dei

Williams, The Sustainable Development Goals and Human Rights: a critical early review, (2017) 21 *The International Journal of Human Rights* 1023.

¹¹ AJ Winchester and EA Straughton, Stints and sustainability: managing stock levels on common land in England, c. 1600-2006 (2010) 58 *The Agricultural History Review* 30.

diritti di pascolo in numeri fissi e immutabili¹² entro il 1970. Nei commons di montagna, i due principi di *stinting* e *levancy and couchancy* hanno smesso di operare. Diritti e terra non registrati entro il 1970 cessavano di esistere come tali.

La legge del 1965 è stata molto problematica considerando che non contemplava disposizioni per aggiornare e modificare i Registri in caso di trasferimento della terra o diritti. La conseguenza è che molti Registri sono oggi obsoleti. Erano inoltre assenti disposizioni per relazionare i diritti alla capacità portante della *common land*, la legge quindi era silenziosa sul fronte della sostenibilità ambientale. Infine, non c'erano procedure per validare l'accuratezza delle richieste di registrazione. La domanda per registrare i diritti poteva essere fatta da chiunque dichiarasse un interesse su quella terra.¹³ Obiezioni alla registrazione venivano riferite a commissariati.¹⁴ Il tempo per le obiezioni era di circa due anni, passato il quale i diritti e le terre venivano registrate definitivamente.

Questi buchi normativi hanno permesso in casi estremi l'invenzione di diritti. Per esempio, nei Registri dei commons di Brancaster (North Norfolk) sono stati registrati diritti di raccolta alla salicornia e diritti di caccia che non erano mai stati esercitati prima¹⁵. Spesso, è stato registrato un numero di diritti maggiore rispetto a quello veramente esercitato, con conseguenze potenzialmente dannose da un punto di vista ambientale (es. sovrappascolo). Quindi la legge del 1965 ha congelato la registrazione dei diritti, richiedendo la registrazione per un numero ben definito, non mutevole e non soggetto a criteri di sostenibilità ambientale. Questo ha prodotto Registri obsoleti e ha reso difficile rintracciare chi siano i *commoners* attuali o i proprietari terrieri della *common land*. Il Commons Act del 2006 si propone di rettificare alcune di queste problematiche modificando i Registri affinché diventino Registri "vivi", ovvero aggiornabili, anche se non riapre le registrazioni esistenti. Il Commons Act provvede anche per la creazione di nuovi diritti che devono essere soggetti a una valutazione di sostenibilità ambientale: una domanda di registrazione di diritti di pascolo deve essere rifiutata se nell'opinione dell'autorità di registrazione la terra sarebbe incapace di sostenere l'esercizio di questo diritto. Lo stesso principio si applica alle richieste di variazione dei tipi di

¹² Commons Registration Act, articolo 15.

¹³ Commons Registration Act, articoli 4(1) e 4(2).

¹⁴ Commons Registration Act, articoli 6 e 18.

¹⁵ CP Rodgers, EA Straughton, AJ Winchester and M Pieraccini, *Contested Common Land: Environmental Governance Past and Present* (Earthscan 2011), Chapter 9.

diritto comune esercitabili.¹⁶ L'ente regolatore ambientale va necessariamente consultato dall'autorità di registrazione, che deve avere riguardo dell'interesse pubblico. Va detto però che questi cambiamenti dei Registri non sono effettivi ancora in molte parti dell'Inghilterra e Galles, essendo stati introdotti seguendo un approccio graduale. Quando i cambiamenti saranno effettivi, sarà possibile rivalutare i Registri.

Come menzionato nell'introduzione, però, il diritto di proprietà non è la sola branca del diritto che influisce sulla gestione delle *common lands*. Infatti, le *common lands* sono un bene pubblico prezioso. Sono soggette ad accesso pubblico dal 2000¹⁷ e inoltre sono spesso ricche di biodiversità, dato che non hanno mai ospitato agricoltura intensiva. Molto spesso le *common lands* si sovrappongono o ospitano aree protette a livello nazionale, europeo o internazionale come i siti Natura 2000 stabiliti dalle Direttive Habitats¹⁸ e Uccelli¹⁹ o i siti di interesse scientifico speciale (Sites of Special Scientific Interest) stabiliti dal Wildlife and Countryside Act 1981. La normativa ambientale richiede che certe attività potenzialmente dannose per specie e habitats ospitate siano proibite affinché non ci sia deteriorizzazione dei siti protetti. Se la direttiva Habitats opera secondo una governance del tipo *command and control*, la normativa domestica riguardante gli SSSIs usa contratti gestionali (*management agreements*) affinché i proprietari o occupanti terrieri vengano pagati per migliorare l'uso terrierio. Gli enti di conservazione ambientale sono responsabili per la qualità ambientale delle aree protette e per negoziare questi contratti gestionali con i proprietari/occupanti.

In pratica, gli enti regolatori ambientali usano contratti agro-ambientali finanziati dai Programmi di Sviluppo Rurale UE della Politica Agricola Comune (PAC) per regolare i diritti comuni sulle terre a scopi ambientali ma, data la rigidità con la quale i diritti dei *commoners* sono stati registrati per via della legge del 1965, non è sempre possibile poter negoziare contratti gestionali adeguati da un punto di vista ambientale. Infatti, per esempio, nel caso in cui i diritti registrati su una *common land* siano solo diritti di pascolo ovino ma la *common land* beneficerebbe ambientalmente da un pascolo misto (ovino e bovino), l'ente nazionale

¹⁶ Commons Act, articolo 6.

¹⁷ Articolo 1 and schedule 1 Countryside and Rights of Way 2000

¹⁸ Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche GU L 206/7.

¹⁹ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici GU L 20/7.

ambientale si trova bloccato perché i diritti registrati, essendo fissi, non permettono il passaggio al pascolo misto. La rigidità con la quale i diritti di proprietà sono stati registrati quindi ha implicazioni negative sulla possibilità di introdurre misure gestionali positive per la sostenibilità ambientale. Inoltre, dato che la legge del 1965 non richiedeva l'aggiornamento dei diritti, ci sono situazioni in cui l'ente nazionale ambientale non conosce chi siano gli utenti attuali della terra comune, rendendo impossibile la negoziazione di contratti.

La situazione diviene anche più complicata quando si introducono le pratiche costumarie. Per fare un esempio, in certe *common lands* di montagna sia in Inghilterra che in Galles c'è stata una privatizzazione *de facto* non riconosciuta *de jure*. Questa privatizzazione è avvenuta perché certe varietà di pecore tendono a stanziarsi su una parte specifica della *common land* e insegnano agli agnelli di rimanere stanziati in quello spazio particolare. Questo significa che ogni pastore, seguendo gli stanziamenti delle proprie pecore, ha il suo gregge in una particolare zona della *common land*. Queste zone in Inghilterra prendono il nome di *heafs or heaft* che etimologicamente deriva dal termine norvegese antico per indicare "possedimento". In Galles prendono invece il nome di *sheep walks* (letteralmente le passeggiate delle pecore). I pastori hanno più volte tentato di rivendicare queste zone come terre private anche in tribunale ma non hanno mai vinto trattandosi di *common lands*.²⁰

Questa privatizzazione *de facto*, che è il frutto di pratiche costumarie socio-ecologiche, non è sempre riconosciuta dagli enti regolatori ambientali. Tali enti, quando negoziano i contratti gestionali, si riferiscono ai diritti registrati nei Registri e al principio di diritto di proprietà per cui gli aventi diritto possono esercitare i diritti su tutta la *common land*. Questo può avere ripercussioni drammatiche per la sostenibilità socio-ambientale ed economica. Prendiamo il caso in cui una *common land* sia sovrappascolata: l'ente nazionale ambientale negozia un contratto gestionale con un pastore pagandolo affinché rimuova le sue pecore dalla *common land*. Il numero di pecore totali meno quelle del pastore permettono di raggiungere la sostenibilità ambientale sulla *common land*. In realtà questa misura ambientale fallisce perché una zona della *common land*, ovvero quella dove pascolano le pecore del pastore soggetto al contratto, diventa sottopascolata e le altre zone rimangono sopra pascolate perché è vigente in pratica il sistema di *heafing*. La sostenibilità ambientale, obiettivo dell'ente regolatore

²⁰ M Pieraccini, Property Pluralism and the partial reflexivity of conservation law: the case of upland commons in England and Wales (2012) 3 *Journal of Human Rights and the Environment* 273.

ambientale, non viene raggiunta e con essa neanche quella sociale, essendo le pratiche socio-ecologiche silenziate. Questo esempio punta all'importanza del riconoscimento di pratiche costumarie socio-ecologiche, non solo perchè valido da un punto di vista etico ma anche da un punto di vista pragmatico, avendo esse un impatto pratico sulla gestione dei diritti d'uso e riconfigurando la spazialità delle *common lands* con importanti conseguenze per l'obiettivo della sostenibilità.

Questo esempio rivela anche un altro problema d'importanza non indifferente: il contratto è negoziato con un pastore singolo, non con tutti pastori che hanno diritti sulle *common lands*. Se la negoziazione fosse avvenuta con un'associazione che rappresenta tutti gli aventi diritto, pratiche socio-ecologiche costumarie di questo tipo avrebbero potuto essere prese in considerazione così che ogni pastore avrebbe potuto togliere un numero di pecore che sommato avrebbe permesso alla *common land* di raggiungere livelli sostenibili. Il problema è che in molte terre comuni non ci sono associazioni e quindi i contratti gestionali sono negoziati su base individuale.

3. Soluzioni istituzionali per la sostenibilità delle *common lands*

La parte precedente si è conclusa con una nota amara che punta alla difficoltà di raggiungere la sostenibilità (definita olisticamente) nelle *common lands* in conseguenza dei problemi con i Registri derivanti dalla legge del 1965 e dalla disattenzione da parte dell'ente regolatore ambientale nei confronti di pratiche costumarie socio-ecologiche che hanno effetti normativi e gestionali importanti.

Il Commons Act 2006 spinge verso una soluzione istituzionale, ovvero la creazione di *Commons Councils* (associazioni comuni) che possono negoziare contratti gestionali per conto di tutti i *commoners*. I *Commons Councils* sono associazioni stabilite per decreto del Ministero dell'Ambiente.²¹ Non possono essere stabiliti senza supporto di coloro che hanno un interesse primario nel *commons*, specialmente gli aventi diritto.²² Ai sensi delle *Commons Councils (Standard Constitution) (England) Regulations 2010*, le persone ammesse a diventare membri del *commons councils* sono gli aventi diritto, i proprietari terrieri e anche altre persone che possono essere specificate nel decreto che istituisce il *Commons Council*.

²¹ Articolo 26 Commons Act 2006.

²² Articolo 27(5) Commons Act 2006.

La promozione della sostenibilità è uno scopo centrale dei *Commons Councils*. Infatti, nell'esercitare le loro funzioni, che includono la regolazione dell'attività agraria e l'esercizio dei diritti comuni,²³ i *Commons Councils* devono aver riguardo all'interesse pubblico, che include la conservazione della natura, del paesaggio, la protezione dei diritti pubblici d'accesso e anche la protezione di resti archeologici di interesse storico.²⁴

Inoltre, ai sensi dell'articolo 32(2)(a) i *Commons Councils* possono negoziare contratti gestionali così come preparare e adottare piani di gestione (32(2)(b)). Le funzioni conferite ai *Commons Councils* possono anche includere la preparazione e gestione di nuovi registri di pascolo, complementando e aggiornando quindi le informazioni spesso obsolete contenute nei Registri esistenti (s 31(3)(c)). L'istituzione dei *Commons Councils* e i poteri conferitigli sono notevoli per superare gli ostacoli identificati sopra e muoversi verso la sostenibilità delle *common lands*. Purtroppo, fino ad ora pochi sono gli esempi di *Commons Councils*. La loro istituzione è infatti volontaria e ci sono solo tre *Commons Councils* in Inghilterra, di cui uno in via di istituzione.²⁵

Conclusioni

Per concludere quindi, con il Commons Act 2006 si notano passi positivi sia nella forma di soluzioni istituzionali con la creazione dei *Commons Councils* sia nelle possibilità offerte di modificazione dei Registri. Alla base del Commons Act 2006 si legge una propensione verso questioni di sostenibilità e un tentativo di rettificare gli errori del Commons Registration Act 1965. La legge rimane però silenziosa riguardo all'inclusione delle pratiche socio-ecologiche e questo, come dimostrato nell'esempio dell'*heafs/sheepwalks*, può avere impatti negativi ambientali. La mancanza di riconoscimento di queste pratiche va anche oltre l'impatto ambientale perché coinvolge l'aspetto sociale, essendo queste pratiche costumarie. Si potrebbe argomentare dunque che la legge statutaria dei *commons* fallisce nell'incorporare pratiche socio-ecologiche nella gestione della *common land* attuale focalizzandosi solo sulla relazione tra diritto di proprietà e diritto ambientale, con scarsa attenzione verso pratiche costumarie vigenti. L'istituzione dei *Commons Councils* rimane un'importante speranza per i *commons*, essendo queste istituzioni locali con poteri decisionali che possono integrare le pratiche costumarie all'interno del quadro normativo vigente.

²³ Articolo 31(3) Commons Act 2006.

²⁴ Articolo 31(6) (b) e s 31 (7) Commons Act 2006.

²⁵ Brendon nel Devon and Bodmin Moor in Cornovaglia sono stati istituiti rispettivamente con il decreto del 2013 (SI 2013/2959) e col decreto del 2015 (SI 2015/15). Il terzo, Cumbria and Northumberland e' in via di istituzione.